




Comune di Canistro

REGOLAMENTO

ARREDO URBANO CON REALIZZAZIONE DI

DEHORS

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 34 DEL 29/09/2017



Comune di Canistro

Provincia L'Aquila

ALLEGATO n. 2

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ARREDO URBANO CON REALIZZAZIONE DEI DEHORS



Approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 29-9-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Ass. Val. D'Agostino)

INDICE

Art. 1 – FINALITA'

Art. 2 – DEFINIZIONE DI DEHORS

Art. 3 – ASPETTI NORMATIVI

Art. 4 – TIPOLOGIE CARATTERISTICHE MATERIALI E TIPOLOGIE

Art. 5 – PROCEDURA OTTENIMENTO TITOLO ABILITATIVO

Art. 6 – CARATTERISTICHE E CONDIZIONI

Art. 7 – TEMPORALITA'

Art. 8 – ONEROSITA'

Art. 9 – OBBLIGHI

Art. 10 – GARANZIE

Art. 11 – SANZIONI

Art. 12 – NORME TRANSITORIE



c.c.n. 36/217

Il Sindaco
[Signature]

Ca. n. 1

COMUNE DI CANISTRO

Provincia di L'Aquila

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ARREDO URBANO CON LA REALIZZAZIONE DEI DEHORS

ART.1


FINALITA'

1. Con il presente Regolamento l'Amministrazione Comunale intende disciplinare l'installazione di manufatti e strutture precarie di completamento agli esercizi commerciali, i cosiddetti "DEHORS", inerenti l'arredo urbano, con la finalità di migliorare il decoro urbano, potenziare le attività commerciali di pubblico esercizio o di somministrazioni esistenti, tramite l'utilizzazione di adeguati spazi esterni, pubblici e privati, per la somministrazione e l'intrattenimento dei clienti.
2. Il presente regolamento disciplina in particolare, le procedure per l'installazione dei manufatti, le regole dimensionali per l'istallazione, le qualità architettoniche.

ART.2

DEFINIZIONE DI DEHORS

1. Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento per "DEHORS" si intende la struttura, come meglio specificato nel successivo art.4, precaria costituita da un insieme di elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, singoli o aggregati, disposti in modo funzionale, armonico ed organico sullo spazio pubblico o privato, ed organizzati, secondo le regole che ne garantiscano la compatibilità con i luoghi, sulla base della morfologia, del decoro, della loro interazione con la circolazione veicolare e pedonale.
2. Per spazio privato si intende uno spazio di cui l'esercente abbia il titolo; se condominiale, l'uso resta subordinato al relativo assenso del condominio.
3. I dehors sono rigorosamente limitati ad un uso limitato nel tempo, assumendo un carattere temporaneo, e volti a soddisfare le esigenze delle attività commerciali nell'arco temporale della loro durata, devono, quindi, essere collegati ad un'attività di pubblico esercizio di somministrazioni quali: bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, birrerie etc.
4. Tali strutture devono essere smontabili e facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo, in quanto dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee. Laddove non altrimenti possibile, le strutture possono essere fissate al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio che, limitatamente agli spazi pubblici, non richiedano escavazioni o manomissioni permanenti, sia durante la posa in opera che durante la rimozione. Contestualmente alla rimozione delle strutture, l'esercente dovrà provvedere al ripristino dell'area interessata a proprie spese.
5. gli elementi dei dehors sono classificati come di seguito indicato:
 - a) Arredi di base quali tavoli, sedie, poltroncine e simili;
 - b) Elementi complementari di copertura e riparo con struttura indipendente quali: tettoie, copertura a pergola, gazebo, strutture chiuse;
 - c) Elementi accessori finali quali: elementi di delimitazione verticale, pedane, ombrelloni, tende a sbraccio.



C.C. n. 34/2017

IL SINDACO
[Signature]


6. I "dehors", dal punto di vista temporale si dividono in:

- a) **Dehors precari**, se richiesti ed assentiti per un periodo di massimo 180 giorni e comunque compreso tra il 1° Aprile ed il 31 ottobre.
- b) **Dehors temporanei**, se richiesti per un periodo non inferiore all'anno solare e comunque non superiore ad anni cinque rinnovabili a far data dal giorno del ottenimento del titolo abilitativo di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato. Per i dehors temporanei nonché per i locali ad essi annessi dovranno essere garantiti i corretti livelli microclimatici anche con l'ausilio di apparecchiature elettromeccaniche.

ART.3

ASPETTI NORMATIVI

1. Le strutture dei Dehors, sia precarie che temporanee, sono soggette all'ottenimento di titolo abilitativo, come di seguito specificato secondo l'apposita modulistica che sarà predisposta dagli uffici e disponibile sul sito del comune.
2. I detti manufatti non costituiscono superficie utile o coperta, né volume, in Relazione alla Norme Tecniche di P.R.G. ed al Regolamento Edilizio. Quelli a servizio di un'attività di pubblico esercizio possono essere realizzati a distanze inferiori dai confini, dai fabbricati e dalle strade, purché nel rispetto del decoro urbano e delle norme di sicurezza del traffico, comunque in conformità al Codice della strada.
3. Le aree occupate, nel caso in cui impediscano la pubblica visuale, non possono ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni di cui all'art. 38 del Codice della strada. E' consentita l'occupazione di marciapiedi, in assenza di questi, degli spazi prospicienti l'esercizio, a condizione che sia garantito uno spazio minimo di mt 1,00 per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata impedita capacità motoria.
4. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali deve essere mantenuta un'area libera destinata al transito dei pedoni di almeno mt. 2.00 misurata in senso longitudinale del marciapiede a partire da ciascun lato del passaggio pedonale, esternamente allo stesso.
5. In corrispondenza degli accessi carrabili, in caso di installazione di dehors deve essere mantenuta un'area libera di almeno mt. 2.00 su ciascun lato oltre alla larghezza del passo carraio.
6. Nelle situazioni di particolare pericolosità, rilevate dall'ufficio tecnico comunale in contraddittorio con la polizia Municipale, quali ad esempio limitata larghezza della via, presenza di curve o incroci, ecc. l'Amministrazione (Responsabile dell'area Tecnica) può nell'ambito del procedimento abilitativo, a suo insindacabile giudizio, prescrivere tutte misure correttive da adottare per l'installazione dei dehors, anche andando in deroga alle distanze del precedente comma.
7. Le strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio quali per esempio, chiusini, griglie, caditoie, quadri di controllo, segnaletica orizzontale o verticale, illuminazione etc.
8. Non è consentito installare dehors, o parti di essi, su sede stradale adibita a traffico veicolare, prati o aiuole.



IL SEGRETARIO COMUNALE

C.C.n. 3h/2017

9. Sono consentite installazioni in parchi o giardini in prossimità dell'esercizio commerciale, purché la distanza tra gli stessi non sia superiore a mt. 15.00.

10. Non è consentito installare dehors a meno di mt 5.00 dagli incroci stradali.

11. Qualora il fronte del pubblico esercizio abbia una lunghezza limitata, la collocazione dei manufatti può essere prolungata negli spazi fronteggianti gli esercizi adiacenti o accessi di altre proprietà, preservando in ogni caso l'accessibilità e la visibilità dei medesimi.

12. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili alle persone diversamente abili.

13. I dehors assenti dovranno, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico, essere rimossi entro e non oltre 15 giorni dalla data di comunicazione da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune, qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse, manutenzione ordinaria e straordinaria, qualora l'Amministrazione Comunale decida di organizzare una manifestazione sul luogo da essi occupati.

ART. 4

TIPOLOGIE CARATTERISTICHE MATERIALI E TIPOLOGIE

1. La struttura portante dei dehors, semplicemente ancorata al suolo e/o alle pareti degli edifici con ganci e attacchi amovibili e/o altro materiale resistente dovrà essere strutturalmente autonoma;

2. La struttura portante dei dehors dovrà essere realizzata con struttura legno in acciaio o alluminio con montanti max 12x12 cm. con colori naturali compresi nella gamma del grigio, al fine di mantenere la massima trasparenza sono permessi chiusure verticali completamente trasparenti con tende tipo "cristall" prive di scritte, le scritte potranno essere valutate solo sul fascione superiore.

3. La copertura potrà essere:

a) di tipo leggero (tende o teli in PVC di colore bianco o corda);

b) di tipo rigido con pannelli di lastre di plexiglass, policarbonato trasparente, vetro infrangibile, o pannelli opachi;

c) è ammessa l'eventuale controsoffittatura in materiale di facile rimozione (es. perlinato);

4. Dovrà comunque essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso. L'eventuale pavimentazione aggiuntiva e sovrapposta a quella esistente, dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni pubbliche esistenti. È autorizzabile la realizzazione di una pedana in legno internamente al dehors le quali non devono eccedere dalle dimensioni dell'area data in concessione, le pedane devono essere opportunamente delimitate, avere salvo casi particolari un'altezza, pari a cm. 15. In presenza di più pubblici esercizi distanti meno di 6 metri tra loro deve essere prevista una soluzione unitaria che tenga conto delle strutture preesistenti.



C.p.n. 34/2017

da Sh

A) DEHORS

A.1) Strutture con copertura a una o a doppia falda (dehors)

Si presentano con due soluzioni, con struttura da realizzare in legno, alluminio o acciaio verniciato con colore nella gamma del grigio mediante:

a) montanti centrali di sostegno;

b) montanti perimetrali ed eventuali chiusure sui timpani dei rimanenti lati minori.

La copertura deve essere a struttura fissa di tipo rigido, o teli opaco in tinta unita di colore bianco o corda. Le strutture possono essere dotate di chiusura laterale trasparente a tutta altezza.

E' ammessa l'eventuale controsoffittatura in materiale di facile rimozione (es. perlinato);

A.2) Strutture con copertura a padiglione (dehors).

Si presentano, di massima, con due soluzioni:

a) a piccoli moduli di pianta quadrata e copertura a piramide, con struttura in legno, alluminio o acciaio verniciata con colore nella gamma del grigio;

b) a pianta varia, con struttura in legno, alluminio o acciaio verniciata con colore nella gamma del grigio, a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa.

Il telo di copertura e gli eventuali teli verticali devono essere opachi, in tinta unita di colore bianco o corda.

E' consentita la chiusura parziale dei lati con pannelli verticali a tutta altezza del tipo trasparente, fissati mediante ancoraggi e facilmente retraibili e privi di finestrate, ad esclusione delle chiusure degli accessi e dei lati fronteggianti i percorsi pedonali.

B) Strutture con copertura a vela – tende o ombrelloni

B.1) Strutture con copertura a vela

La copertura è costituita da telo opaco, in tinta unita di colore bianco o corda, con montanti di appoggio al suolo in legno, alluminio o acciaio con colore nella gamma del grigio.

Nel caso che la struttura risulti addossata ad una parete, il punto di aggancio deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, al di sopra dei cornicioni.

Non è consentito l'abbassamento del telo di falda al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede, se trasversale al passaggio pedonale.

Non sono ammesse le mantovane laterali.


B.2) Ombrelloni.

Di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie.

La tipologia consentita è quella caratterizzata da una struttura con palo centrale o laterale, in legno, alluminio o acciaio verniciato con colore nella gamma del grigio, e con copertura in telo opaco, in tinta unita, di colore bianco o corda.

Non è consentito l'abbassamento del telo di falda o delle eventuali mantovane al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede.

Nel Centro Storico e nelle zone A1 soggetto a Piano di Recupero i materiali dovranno essere compatibili con le previsioni dei Piani Attuativi vigenti



C.P. n. 34/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
D'Agostino

B.3) Tende a pantalera.

Tali tende possono essere:

- a) con meccanismo a braccetti rotanti, in acciaio verniciato con colore nella gamma del grigio;
- b) con meccanismo a bracci estensibili, sempre in acciaio verniciato con colore nella gamma del grigio.

Ambedue le tipologie sono costituite da uno o più teli retrattili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti di appoggio al suolo.

E' necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulle facciate. Il punto di aggancio deve essere previsto al di sopra delle coperture e, qualora esistano, delle cornici stesse.

Il telo di copertura e gli eventuali teli verticali laterali devono essere in tinta unita di colore bianco o corda.

Non è consentito l'abbassamento del telo di falda e degli eventuali teli verticali laterali al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede, se trasversale al passaggio pedonale.

L'impiego di tali dehors è ammesso su tutto il territorio comunale.

Nel Centro Storico e nelle zone A1 soggetto a Piano di Recupero i materiali dovranno essere compatibili con le previsioni dei Piani Attuativi vigenti

ART. 5

PROCEDURA OTTENIMENTO TITOLO ABILITATIVO

1. Le strutture precarie c.d. dehors, sia temporanee che provvisorie, sono soggette all'ottenimento di titolo abilitativo, di seguito specificato :

a. per intervento su suolo pubblico il titolo abilitativo è denominato "Concessione per occupazione temporanea di suolo pubblico - dehors ", secondo le modalità di cui ai successivi articoli e secondo le prescrizioni previste nel Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

b. per intervento su suolo privato il titolo abilitativo è individuato mediante presentazione di S.C.I.A.

secondo le modalità previste dalla normativa vigente

2.

2.1 La domanda per la realizzazione dei dehors su suolo pubblico deve essere redatta in bollo, indirizzata a "Comune di Canistro Ufficio Tecnico - Piazza Monti Simbruini 1 67050 Canistro", e accompagnata dalla seguente documentazione:

a. *Dati generali:*

- generalità complete del richiedente;
- codice fiscale o numero di partita IVA;
- ubicazione dell'esercizio di somministrazione per il quale viene richiesto il dehors;
- dati della licenza di somministrazione relativa all'esercizio pubblico interessato;
- indicazione della tipologia temporanea o precaria e del periodo di occupazione del suolo pubblico.



C.C.n. 3h / 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
On. S. S. S.

b. Elaborati grafici in tre copie, a firma di tecnico abilitato, contenenti:
 planimetria di zona preferibilmente in scala 1:500 o, diversamente, non inferiore alla scala 1:2000;

planimetria in scala 1:100 rappresentante lo stato di fatto dell'area interessata (indicazione delle quote planoaltimetriche dei piani e dei percorsi di calpestio, dei percorsi pedonali e veicolari, dei chiusini e delle caditoie, degli elementi di arredo urbano, delle discipline di sosta e delle fermate dei mezzi pubblici) con l'indicazione dell'area occupata dal nuovo dehors mediante tratteggio ed indicazione della larghezza del fronte dell'esercizio pubblico interessato;

pianta in scala 1:100 riportante la perimetrazione e la superficie (lorda e netta) del pubblico esercizio esistente e il titolo abilitativo con cui è stato assentito;

pianta con la disposizione degli arredi, le eventuali delimitazioni e la proiezione dell'eventuale copertura;

sezione con rappresentazione delle altezze del manufatto e del profilo della pavimentazione esistente;

prospetti con la rappresentazione di ogni lato del manufatto e della facciata dell'edificio adiacente;

particolari con illustrazione degli elementi decorativi, dei materiali, delle finiture, dei colori e delle essenze arboree.

dichiarazione di responsabilità sulla presenza di vincoli (vincolo urbanistico, vincolo ambientale, vincolo idrogeologico, vincolo architettonico, vincolo archeologico, ecc.)

c. Documentazione fotografica (formato minimo 10 x 13) a colori del luogo interessato dalla installazione del dehors.

d. Relazione tecnica, a firma del tecnico progettista, in merito alla descrizione dei lavori e dei materiali utilizzati, ai fini della verifica di conformità del progetto al presente regolamento.

e. Documentazione a colori dell'arredo prescelto e campionatura della copertura.

f. Nulla-osta del/del proprietario/i (o dell'amministratore), qualora la struttura venga posta a contatto dell'edificio o sia insediata su parti comuni del condominio.

g. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio unilaterale contenente:

obbligo, nel caso di dehors precari, di utilizzo continuativo per tutta la durata dell'occupazione del suolo pubblico;

impegno alla rimozione dell'occupazione entro 30 gg. dalla data di cessazione dell'attività;

impegno, in ogni caso, alla rimozione degli arredi ed eventuali ombrelloni entro i termini di validità, nel caso di mancato rinnovo;

impegno, a seguito della rimozione, di rimessa in pristino del suolo nello stato originario;

obbligo di adeguata e costante manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e pulizia degli spazi, per tutta la durata dell'occupazione di suolo pubblico;



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. ss. / *[Signature]* (D. Argonino)

C.C. n. 34/2017

- impegno a non destinare il dehors e/o i relativi spazi ad usi diversi da quelli assentiti;

- impegno alla rimozione dei manufatti, qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico per motivi di pubblica utilità senza pretendere alcun onere da parte dell'Ente;

- obbligo di assumere a proprio carico eventuali danni a persone o cose causati dalla presenza del dehors, esonerando il comune da ogni responsabilità civile e penale.

h. Asseverazione da parte di tecnico abilitato circa la resistenza e la stabilità della struttura per la sicurezza pubblica, ed il rispetto della normativa relativa alla stabilità degli edifici e di ogni altra normativa tecnica, nonché la conformità della stessa alla legge n. 13/89 (o eventuali deroghe) e la conformità dell'impianto elettrico alle leggi in materia.

i. Eventuale parere ASL o Dichiarazione sostitutiva da parte di tecnico abilitato sul rispetto dei requisiti igienico – sanitari;

2.2 Ad avvenuta ricezione dell'intera documentazione necessaria, entro i successivi 15 giorni il Responsabile del Procedimento richiede i pareri degli uffici Comunali interessati (a titolo indicativo Ufficio di Polizia Municipale, Ufficio Finanziario e Ufficio Tecnico);

2.3 Il provvedimento finale viene formalizzato, dopo aver acquisito i pareri di cui al comma 2 e dopo che la Giunta Municipale si sia espresso con atto deliberativo preventivo, con l'emanazione entro i successivi 15 giorni, del provvedimento finale in bollo denominato "Concessione per occupazione temporanea di suolo pubblico - dehors- ", rilasciare dal Responsabile ufficio Tecnico da ritirarsi previo pagamento degli oneri.

2.4 La mancanza della documentazione indicata nel presente articolo costituisce improcedibilità dell'istanza.

2.5 A fine lavori si dovrà presentare al Comune la relativa comunicazione, corredata di almeno 4 foto della struttura, così come realizzata ed inserita nell'ambiente urbano. Il Comune potrà controllare, in ogni tempo, la conformità della struttura eseguita al progetto autorizzato.


2.6 I dehors da realizzare su aree pubbliche devono essere espressamente autorizzati dalla Giunta Comunale.

2.7 Per la realizzazione dei dehors su suolo privato deve essere presentata S.C.I.A. indirizzata a "Comune Canistro – Ufficio Tecnico – Piazza Monti Simbruini, n. 1 – 67050 Canistro", corredata dalla documentazione prevista dal R.E.C. vigente e conforme al presente Regolamento,

ART. 6

CARATTERISTICHE E CONDIZIONI

1. L'Amministrazione comunale si riserva comunque il diritto di disporre la rimozione temporanea o definitiva dal suolo pubblico delle strutture assentite, in qualsiasi momento e su semplice avviso:



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]
D. Agostino

C.e.n 3h/2012

- a. per conclamata carenza dello stato igienico-sanitario, di sicurezza della struttura o decoro della stessa per assenza di manutenzione;
 - b. per mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;
 - c. per ragioni di interesse generale temporanee o definitive, quale la necessità di intervento sull'area pubblica, senza che il soggetto titolare di titolo abilitativo possa richiedere risarcimenti di qualsiasi genere e tipo, con la sola eccezione dell'aliquota della tassa di occupazione relativa al tempo di non utilizzazione del suolo.
2. Le richieste documentate di rinnovo di titolo abilitativo saranno accolte, qualora ricorrano le condizioni, previo controllo di avvenuto pagamento degli oneri di cui al successivo art. 10, dovuti per il precedente titolo abilitativo.

ART. 7

TEMPORALITÀ

1. Il termine di validità del titolo abilitativo per l'installazione di tali strutture temporanee, collegate ad attività di pubblico esercizio, potrà avere, su richiesta dell'interessato, la seguente durata:
 - a. de hors precario: per un periodo complessivo inferiore all'anno solare, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 2, comma 5;
 - b. de hors temporaneo: da un minimo di 12 mesi fino ad un periodo complessivo non superiore a 5 anni rinnovabili, a far data dal rilascio dell'ottenimento del titolo abilitativo.
2. L'istanza di rinnovo del titolo abilitativo, purché non intervengano modifiche della struttura o del contesto d'ambito, va presentata almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di scadenza. Stessa procedura si intende riservata per le nuove richieste di de hors temporanei scaduti e non rinnovati nei termini di cui sopra, sempre che non intervengano modifiche della struttura o del contesto d'ambito.
3. Il titolo abilitativo è collegato alla durata dell'attività connessa; cessata l'attività, il titolo abilitativo decade contestualmente e la struttura deve essere definitivamente rimossa.
4. Per i "de hors temporanei" l'occupazione può essere assentita fino al termine massimo di cinque anni dalla data del titolo abilitativo stesso, purché il titolare dell'esercizio a cui è annesso il de hors non comunichi modifiche alla struttura e permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato l'ottenimento del titolo abilitativo.
5. Per le attività di tipo stagionale le strutture dovranno essere obbligatoriamente rimosse durante il periodo di mancato utilizzo.
6. Per i rinnovi è sufficiente la sola richiesta, senza altra documentazione aggiuntiva, a condizione che sia prodotta autodichiarazione circa la conformità dell'intervento a quello precedentemente assentito e l'avvenuto pagamento dei tributi per il precedente titolo abilitativo.



C.O. n. 34/2017

[Signature]
SINDACO COMUNALE
(D. S. Assunta D'Agostino)

ART. 8


ONEROSITÀ

1. Le strutture dehors, sia precarie che temporanee, qualora ricadano su suolo pubblico sono assoggettate alla C.O.S.A.P. secondo le disposizioni di legge e regolamento vigenti al momento dell'istanza.
2. Per le strutture precarie detta tassa sarà versata annualmente al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla base degli importi unitari deliberati.
3. Il rilascio del titolo abilitativo per qualsiasi tipologia di pratica e per qualunque tipo di suolo da occupare, pubblico o privato, è subordinato al pagamento del diritto di istruttoria della pratica pari ad euro 150,00 su c.c.p. indicato dal Comune.

ART. 9

OBBLIGHI

1. È cura del richiedente eseguire la pavimentazione e la sistemazione dell'area pedonale antistante la struttura, nonché il ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi e delle pavimentazioni in caso di rimozione del manufatto.
2. Spettano al titolare del titolo abilitativo la rimozione ed il ripristino del manufatto eventualmente necessari, in caso di lavori da eseguirsi nell'area da parte del Comune o di altri soggetti gestori di pubblici servizi.
3. Qualsiasi tipo di manufatto, oggetto del presente Regolamento, non potrà essere adibito ad uso improprio e dovrà essere sottoposto ad opportuna manutenzione, nel rispetto del progetto allegato al titolo abilitativo, al fine di mantenerlo in perfetto stato igienico-sanitario, di decoro e di sicurezza.
4. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali.
5. La responsabilità penale e civile, per eventuali danni arrecati sia dai manufatti che dalla loro mancata manutenzione, resta a carico del titolare del titolo abilitativo.
6. Qualora, in conseguenza dell'installazione e della successiva permanenza ed uso delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, alle alberature, al patrimonio verde o altro bene di proprietà pubblica, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi a carico dell'intestatario il titolo abilitativo, secondo le indicazioni fornite dal Comune. In caso di inerzia, vi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale con spese a carico del titolare il titolo abilitativo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.
7. Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente Regolamento, relativa a forme, dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere preventivamente assentito, nei modi disposti dallo stesso Regolamento.
8. La sostituzione dei manufatti esistenti sarà possibile solo previo ottenimento di nuovo titolo abilitativo, secondo le procedure previste dal presente Regolamento.



C.C.n. 34/2017

UFFICIO COMUNALE
DIREZIONE

9. La Giunta Comunale potrà, in ogni momento, individuare aree e luoghi in cui vietare le installazioni dei dehors. In tali luoghi ed aree, se presenti dehors già autorizzati, gli stessi dovranno essere rimossi nel termine ordinario di un anno dall'approvazione del suddetto provvedimento o in un termine minore disposto dall'Amministrazione Comunale, purché ampiamente motivato.

10. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di redigere un progetto generale di arredo urbano. Nel caso, entro 360 giorni dalla data della sua approvazione, gli esercenti sono obbligati a rendere i dehors esistenti conformi al suddetto progetto.

ART. 10 GARANZIE

1. Prima dell'ottenimento del titolo abilitativi, relativamente ai soli "Dehors", dovrà essere prodotto atto unilaterale da parte del richiedente e polizza fidejussoria del valore di euro 2.000,00 (duemila/00) a garanzia dell'assunzione di tutti gli impegni ed obblighi previsti nel presente Regolamento.

2. Nei casi di rimozione della struttura, qualora la stessa non venga rimossa entro i termini indicati dal Comune, si procederà con diffida ad adempiere entro 15 giorni dalla notifica dell'atto, decorsi i quali provvederà il Comune con spese a carico della parte inadempiente e rivalsa sulla polizza fidejussoria.

ART. 11 SANZIONI

1. Per la violazione alle disposizioni del presente Regolamento è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100 euro ad un massimo di 500 euro. In aggiunta a detta sanzione, si procederà al ripristino dello stato dei luoghi nel caso in cui l'intervento risulti non conforme al presente regolamento e, quindi, non attendibile.

2. Il Comune può, in caso di inerzia del proprietario, a seguito di ordinanza di rimmissione in pristino, provvedere direttamente con spese a carico del contravventore.

3. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature, eventualmente verificatosi per le operazioni eseguite dal Comune di smontaggio e trasporto, o per qualsiasi altra causa di forza maggiore.

4. Restano ferme le sanzioni previste da altre norme di legge o regolamento.

5. Delle suddette operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione, redatto da personale del Corpo di Polizia Municipale.

ART. 12

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le presenti disposizioni costituiscono regolamentazione degli interventi ex novo.

C.P. 34/2017




2. Nei casi di dehors esistenti, la richiesta di modifiche, ristrutturazione o rinnovo del titolo abilitativo in corso, ivi compresa la modifica dell'occupazione di suolo pubblico da precaria a temporanea o viceversa, comporta l'adeguamento di tutta la struttura alle presenti disposizioni e deve, pertanto, essere oggetto di apposita istanza

3. Dehors esistenti e legittimamente assentiti prima dell'emanazione del presente Regolamento dovranno essere adeguati alle presenti disposizioni alla scadenza del titolo abilitativo di occupazione del suolo pubblico.

4. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento prevalgono su eventuali analoghe disposizioni contenute in altri Regolamenti Comunali di approvazione antecedente.

5. Nel caso in cui le disposizioni del presente regolamento fossero in contrasto con le norme Comunali urbanistiche vigenti, valgono le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

6. Il presente Regolamento entra in vigore al termine del procedimento previsto dallo Statuto Comunale per la esecutività.



C.C. n. 36/2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
[Signature]
[Stamp]